

Obbligo PEC amministratori - Nuove regole

Circolare 634 del 12/11/2025 - Fiscale e Societario

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha esteso l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (i.e. un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata), già previsto per le imprese individuali e le società (dall'articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012) anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

Questo obbligo, in virtù del quale gli amministratori devono dotarsi di una PEC certificata, decorre a partire dal 1° gennaio 2025.

Con l'articolo 13, commi 3 e 4, del DL n. 159/2025, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla norma originaria per prevedere che:

- l'obbligo di indicare il domicilio digitale **grava sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione;**
- il domicilio digitale di predetti amministratori non può coincidere con quello della società;
- la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle Imprese deve avvenire, per le imprese già iscritte, **entro il 31 dicembre 2025** e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico;
- la mancata comunicazione determina: i) per le società di nuova costituzione, la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese con invito all'integrazione della documentazione e ii) per le società già iscritte l'applicazione della sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro ex articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 31 ottobre e ne è iniziato l'iter per la conversione in legge.

E' disponibile sul [sito di Unioncamere](#) un documento con prime indicazioni operative.

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/fiscale-e-societario/circolari/obbligo-pec-amministratori-nuove-regole>